

**Determinazione 24 settembre 2021, n. 04/2021**

**Proroga dei termini di cui al punto 3 della Determinazione della Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* del 16 luglio 2021, n. 3/2021.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E  
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E  
AMBIENTE**

Il giorno 24 settembre 2021

**Visti:**

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2013/R/GAS) ed il relativo Allegato A recante Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Direttive *smart meter*);
- la deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025*", in vigore dall'1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la determinazione adottata dal Direttore dell'allora Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione (oggi denominata Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*) dell'Autorità del 30 gennaio 2015, n. 3/2015-DIUC;
- la determinazione adottata dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) dell'Autorità del 16 luglio 2021, n. 3/2021 (di seguito: determinazione 3/2021-DIEU).

**Considerato che:**

- come previsto dal punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS, con determinazione 3/2021-DIEU, la Direzione Infrastrutture ha, tra l'altro:
  - definito soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili;
  - in esecuzione del mandato di cui al comma 57.4 della RTDG, stabilito le modalità per la comunicazione dei dati relativi al precedente periodo

regolatorio, necessari alla determinazione dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) di cui al comma 57.3 della medesima RTDG, da riconoscere a ciascuna impresa distributrice;

- predisposto una fase di nuova acquisizione dei dati relativi alle dismissioni di misuratori tradizionali in attuazione delle Direttive *smart meter*, effettuate fino al 31 dicembre 2019;
- previsto che la suddetta fase di acquisizione dei dati sia avviata nel corso del mese luglio 2021 e si concluda il 30 settembre 2021.

#### **Considerato che:**

- con comunicazione pervenuta in data 21 settembre 2021, prot. Autorità n. 34994 (di seguito: comunicazione 21 settembre 2021), un'associazione esponenziale a tutela degli interessi delle imprese di distribuzione di gas naturale ha segnalato all'Autorità che:
  - il raccordo tra dismissioni contabili e dismissioni regolatorie investe un arco temporale esteso su un aspetto particolarmente complesso, quale quello delle dismissioni dei misuratori;
  - le suddette attività scontano impegni onerosi e diversificati nella ricostruzione di storie aziendali caratterizzate da operazioni straordinarie (sia a livello di singola località, sia a livello di impresa), determinando impegni di lavoro non facilmente quantificabili se non al momento dell'avvio della ricostruzione;
  - è necessaria una dilazione del termine attualmente previsto dalla determinazione 3/2021-DIEU di almeno quindici giorni;
- il mancato accoglimento della suddetta istanza potrebbe determinare situazioni in cui, alla data di termine della nuova fase di acquisizione dei dati, per alcune imprese potrebbero non essere disponibili (in tutto o in parte) i dati necessari ai fini della corretta valorizzazione dell'IRMA, con conseguenti necessità di future rideterminazioni;
- l'adozione del termine proposto nella comunicazione 21 settembre 2021 determina una sovrapposizione temporale tra la fase di acquisizione dei dati prevista dalla determinazione n. 3/2021 ai fini dell'IRMA, e la fase di acquisizione dei dati ai fini dell'aggiornamento delle tariffe obbligatorie, di norma prevista tra il 15 ottobre e il 15 novembre di ciascun anno.

#### **Ritenuto che:**

- in ragione della complessità ed articolazione dei dati da acquisire ai fini del calcolo dell'IRMA, al fine di garantire certezza e stabilità delle determinazioni tariffarie, sia opportuno disporre la proroga del termine di cui al punto 3 della citata determinazione n. 3/2021-DIEU;
- al fine di evitare sovrapposizioni con la fase di acquisizione dei dati ai fini dell'aggiornamento delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, di norma prevista tra il 15 ottobre e il 15 novembre di ciascun anno, ai sensi del punto 3 della determinazione n. 3/2015-DIUC, sia opportuno prevedere che il nuovo termine per l'acquisizione dei dati necessari ai fini del calcolo dell'IRMA sia fissato all'11 ottobre 2021

## **DETERMINA**

1. di modificare il termine di cui al punto 3 della determinazione n. 3/2021-DIEU, prevedendo che la fase di acquisizione dei dati prevista dalla suddetta determinazione n. 3/2021-DIEU si concluda entro l'11 ottobre 2021;
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 settembre 2021

IL DIRETTORE  
*Andrea Oglietti*